ISTITUTO COMPRENSIVO
BADOLATO - GUARDAVALLE "*Aldo Moro*"
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Nazionale snc, 88060 - Badolato (CZ) tel. 0967 814185 – fax 0967811939
Posta istituzionale: czic818007@istruzione.it – czic818007@pec.istruzione.it
sito web: www.icbadolato.edu.it
Codice meccanografico: czic818007 – codice fiscale: 97035190798

APPENDICE 7

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Il presente Regolamento di disciplina dell'Istituto Comprensivo disciplina:

- i doveri degli alunni;
- le condotte che costituiscono mancanze disciplinari;
- le sanzioni applicabili;
- gli organi competenti e il relativo procedimento.

Le disposizioni sono adottate in coerenza con le esigenze educative proprie del primo ciclo di istruzione e con la natura di comunità educante della scuola.

Il Regolamento è adottato ai sensi e nel rispetto:

- del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249** – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e in particolare dell'art. 4 nel testo vigente;
- del **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235**, che ha modificato e integrato il D.P.R. n. 249/1998;
- del **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**, che ha ulteriormente modificato l'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998;
- della **Legge n. 241/1990**, per i profili generali del procedimento amministrativo.

Le disposizioni dello Statuto si applicano direttamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per la scuola primaria, il presente Regolamento prevede esclusivamente misure di carattere educativo, in ragione dell'età degli alunni.

I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa**. Tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre **temporanee**, **proporzionate** all'infrazione, ispirate al principio di **gradualità** e, per quanto possibile, alla **riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle sue conseguenze.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto. Si coordina con il Patto educativo di corresponsabilità, con il Protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e con l'Appendice 8 relativa all'Organo di Garanzia.

Art. 1 – Diritti degli alunni

1. Agli alunni è garantito il diritto al rispetto della persona, della dignità, dell'identità personale, culturale e religiosa. È altresì garantito il diritto a una formazione qualificata, inclusiva e rispettosa dei tempi di crescita e apprendimento.
2. Gli alunni hanno diritto:

- a un ambiente scolastico sereno, sicuro e salubre;
- a relazioni educative improntate al dialogo, al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle differenze;
- a conoscere il Regolamento d'Istituto, il PTOF, il Patto educativo di corresponsabilità e le regole di convivenza scolastica;
- a una valutazione trasparente e tempestiva;
- alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati personali, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Gli alunni hanno altresì diritto:

- a interventi educativi di sostegno, recupero, inclusione e orientamento;
- alla prevenzione di ogni forma di discriminazione, bullismo, cyberbullismo, violenza o esclusione.

Art. 2 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare tutte le norme del Regolamento d'Istituto e del presente Regolamento di disciplina, nella consapevolezza che ai diritti corrispondono doveri verso la comunità scolastica.
2. In particolare, ogni alunno deve:

- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere con continuità agli impegni di studio;
- presentarsi puntualmente a scuola e giustificare assenze e ritardi secondo le procedure previste;
- portare il materiale necessario alle attività didattiche;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e di ogni altra persona presente a scuola;
- usare un linguaggio adeguato e non offensivo;
- rispettare ambienti, arredi, strumenti, laboratori, sussidi didattici e beni altrui;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, anche durante uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- non allontanarsi senza autorizzazione dai locali scolastici;
- non attuare atti di bullismo, cyberbullismo, intimidazione, sopraffazione, discriminazione, umiliazione o violenza fisica, verbale, psicologica o relazionale;
- non acquisire, manipolare, detenere, diffondere o pubblicare immagini, audio, video o altri contenuti digitali riferiti a compagni, famiglie, personale scolastico o terzi, in violazione della dignità della persona, del Regolamento d'Istituto o della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. È vietato utilizzare telefoni cellulari, smartwatch e altri dispositivi elettronici, salvo nei casi e nei limiti espressamente consentiti dalla scuola o richiesti dal docente per finalità didattiche.
4. È altresì vietato impiegare **sistemi digitali, applicazioni automatizzate e algoritmi di intelligenza artificiale** per:

- finalità illecite;
- offesa, denigrazione o aggressione verso altri;
- manipolazione di immagini, voci, testi o contenuti altrui;
- frode scolastica, copiatura, alterazione non autorizzata di elaborati, verifiche o produzioni didattiche;
- elusione delle regole di correttezza, autenticità e responsabilità personale nello svolgimento delle attività scolastiche.

5. Gli alunni sono tenuti a segnalare tempestivamente ai docenti o agli adulti di riferimento le situazioni di rischio, violenza, bullismo, cyberbullismo o uso improprio di contenuti digitali di cui siano vittime o testimoni.

Art. 3 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari:

- hanno finalità educativa;
- sono temporanee e proporzionate all'infrazione;
- tengono conto della situazione personale e dell'età dell'alunno, della gravità del fatto, dell'intenzionalità, del danno cagionato, della reiterazione e del comportamento successivo;
- sono ispirate, ove possibile, al principio della riparazione del danno e della ricostruzione della relazione educativa.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sulla valutazione del comportamento.
4. Nessuna sanzione può essere irrogata senza:

- previa contestazione dei fatti;
- invito all'alunno ad esporre le proprie ragioni;
- informazione alla famiglia prima della decisione.

5. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dall'alunno.
6. Possono essere irrogate esclusivamente le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

TITOLO II – LE MANCANZE DISCIPLINARI E GLI ORGANI COMPETENTI

Art. 4 – Azioni sanzionabili

1. Costituiscono mancanze disciplinari, in relazione alla gravità e alla reiterazione, i comportamenti contrari ai doveri indicati nel presente Regolamento.
2. Rientrano tra le condotte sanzionabili:

- assenze e ritardi ingiustificati o reiterati;
- mancato svolgimento degli impegni scolastici;
- disturbo sistematico delle attività didattiche;
- uso di linguaggio volgare, offensivo, ingiurioso o discriminatorio;
- mancanza di rispetto verso persone, ruoli, convinzioni religiose, culturali o caratteristiche personali;

- danneggiamento di beni della scuola o di terzi;
- inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza, anche durante uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- uso improprio o non autorizzato di telefoni, smartwatch o dispositivi elettronici;
- acquisizione, produzione, alterazione o diffusione illecita di immagini, audio, video o contenuti digitali;
- condotte di bullismo e cyberbullismo;
- utilizzo illecito di sistemi digitali e di strumenti di intelligenza artificiale per finalità offensive, manipolative o di frode scolastica;
- violenze fisiche o psicologiche, minacce, coercizioni, intimidazioni, furti, estorsioni, atti di vandalismo o comportamenti idonei a mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 5 – Organi competenti

1. I docenti registrano i comportamenti scorretti e adottano i primi interventi educativi di competenza, compresi il richiamo verbale e l'annotazione sul registro elettronico.
2. Il Dirigente scolastico può adottare l'ammonizione scritta, anche su proposta del docente o del coordinatore.
3. Il coordinatore di classe/interclasse:

- raccoglie le segnalazioni;
- cura il raccordo con la famiglia;
- nei casi previsti, propone la convocazione dell'organo collegiale competente.

4. Per la **scuola primaria**, il **Consiglio di interclasse** adotta esclusivamente le misure educative di cui all'art. 6, punto 2, e all'art. 7. Non può disporre l'allontanamento dalle lezioni.
5. Per la **scuola secondaria di primo grado**, il **Consiglio di classe** adotta:

- le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni;
- l'esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione;

- le altre sanzioni di competenza collegiale.

6. Il **Consiglio di Istituto** adotta le sanzioni che comportano:

- l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni;
- l'esclusione dallo scrutinio finale;
- la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

7. L'**Organo di Garanzia interno**, disciplinato dall'Appendice 8, decide:

- sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari;
- sui conflitti relativi all'applicazione del presente Regolamento, secondo quanto previsto dalla sezione «Ricorsi» dell'art. 8.

TITOLO III – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Disposizioni disciplinari

1. Principi applicativi

Le sanzioni disciplinari sono adottate nel rispetto dei principi di tipicità, gradualità, proporzionalità, personalizzazione e finalità educativa.

Nella scelta della sanzione si tiene conto:

- della gravità del fatto;
- della situazione personale, dell'età e del grado di maturità dell'alunno;
- dell'intenzionalità o della negligenza;
- del danno o del pericolo cagionato;
- della reiterazione;
- della condotta successiva;
- della disponibilità alla riparazione e alla partecipazione ai percorsi educativi.

2. Scuola primaria

Per gli alunni della scuola primaria, in ragione dell'età e della finalità eminentemente educativa, si applicano esclusivamente:

- richiamo orale;
- ammonizione scritta;
- comunicazione alla famiglia;
- convocazione dei genitori;
- attività di riflessione guidata;
- compiti di responsabilizzazione;
- attività riparative e di ricostruzione della relazione educativa;
- nei casi di cui all'art. 7, comma 3, temporanea esclusione da uscite didattiche o viaggi di istruzione, con attività alternativa a scuola.

Nei casi di particolare gravità, il Dirigente scolastico e il team docente:

- attivano un piano educativo condiviso con la famiglia;
- coinvolgono, ove necessario, i servizi territoriali;
- applicano il Protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Nella scuola primaria non è previsto l'allontanamento dalle lezioni.

3. Scuola secondaria di primo grado

Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni possono consistere, secondo gradualità, in:

- richiamo verbale;
- annotazione sul registro elettronico;
- ammonizione scritta;
- convocazione della famiglia;
- attività educative, riparative o a favore della comunità scolastica;

- esclusione da uscite didattiche o viaggi di istruzione, alle condizioni di cui all'art. 7, comma 3;
- allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, con attività di approfondimento;
- allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni, con attività di cittadinanza solidale;
- allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni ed ulteriori provvedimenti di cui agli artt. 8 e 9, nei soli casi previsti dalla legge.

Non sono ammesse sanzioni atipiche, quali la sospensione con obbligo di frequenza.

4. Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni

In caso di allontanamento dalle lezioni **fino a due giorni**, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Con la stessa delibera, o con atto del Dirigente scolastico secondo i criteri del Collegio dei docenti, sono individuati i docenti incaricati di realizzarle.

Le attività di approfondimento possono comprendere:

- letture guidate;
- elaborati scritti o multimediali;
- riflessioni strutturate sulla convivenza civile, sulla legalità e sull'uso corretto del digitale;
- colloqui educativi con i docenti incaricati o con figure referenti interne.

5. Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni

In caso di allontanamento dalle lezioni **da tre a quindici giorni**, il Consiglio di classe delibera lo svolgimento di **attività di cittadinanza solidale**. Si applicano i presupposti, le modalità e le sedi previsti dall'art. 4, comma 8-ter, del D.P.R. n. 249/1998 nel testo vigente, comprese le strutture con cui l'Istituto abbia stipulato apposite convenzioni.

Le attività sono commisurate alla durata dell'allontanamento e coerenti con il PTOF e con l'età dell'alunno. Possono includere, nei limiti consentiti dalla normativa:

- percorsi di educazione civica e legalità;

- attività di cura degli ambienti e di supporto alla comunità;
- percorsi di cittadinanza digitale, di riflessione sul bullismo e sul cyberbullismo, sull'uso corretto dei dispositivi e dell'intelligenza artificiale;
- attività riparative e di responsabilizzazione.

6. Rapporto con la famiglia e rientro

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, la scuola mantiene un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

7. Garanzie procedimentali

Prima dell'adozione della sanzione:

- i fatti devono essere contestati per iscritto, in modo chiaro e circostanziato;
- l'alunno, assistito dai genitori, deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni, anche mediante memorie;
- la famiglia deve essere tempestivamente informata dell'avvio del procedimento;
- la decisione deve essere motivata.

Il verbale deve riportare:

- i fatti contestati;
- gli elementi istruttori;
- le giustificazioni dell'alunno;
- le ragioni della decisione, anche con riferimento alla situazione personale dell'alunno;
- la durata dell'eventuale allontanamento;
- le attività di approfondimento o di cittadinanza solidale previste;
- le modalità di monitoraggio del rientro.

Art. 7 – Provvedimenti diversi dall'allontanamento

1. La scuola privilegia, ove adeguati e sufficienti, provvedimenti diversi dall'allontanamento, in coerenza con la finalità educativa delle sanzioni.
2. Tali provvedimenti possono consistere in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- consegna o elaborato di riflessione;
- attività da svolgere in classe o a casa su tematiche connesse all'infrazione;
- attività in favore della comunità scolastica;
- riparazione materiale o simbolica del danno;
- percorsi di mediazione educativa;
- percorsi di cittadinanza attiva;
- attività di riflessione digitale e di responsabilizzazione sull'uso dei media e degli strumenti di IA;
- esclusione da uscite didattiche o viaggi di istruzione, alle condizioni del comma 3.

3. L'**esclusione da uscite didattiche o viaggi di istruzione**:

- **presupposti:** può essere disposta, con delibera motivata del Consiglio di classe o di interclasse, solo in presenza di condotte gravi o reiterate, in particolare quando attengano alla sicurezza o al rispetto delle persone, anche durante precedenti uscite;
- **divieto di automatismi:** non può essere applicata in modo automatico;
- **comunicazione:** è comunicata alla famiglia tempestivamente e comunque prima dell'adesione o del versamento delle quote;
- **attività alternativa:** per il periodo dell'uscita, l'alunno svolge presso la scuola un'attività didattica alternativa;
- **limite:** l'esclusione riguarda una sola iniziativa determinata o un periodo definito.

4. Le misure di cui al presente articolo devono essere:

- proporzionate;
- coerenti con la condotta contestata;
- sostenibili rispetto all'età dell'alunno;
- motivate;
- comunicate alla famiglia.

5. Per le condotte di bullismo, cyberbullismo, diffusione illecita di immagini o contenuti, produzione o condivisione di materiale manipolato e uso offensivo o fraudolento di sistemi digitali e IA, i provvedimenti devono privilegiare percorsi di:

- educazione alla legalità digitale;
- tutela della dignità e della reputazione altrui;
- protezione dei dati personali;
- riflessione sul danno arrecato;
- responsabilizzazione e riparazione.

6. L'organo competente può, con motivazione, preferire una misura del presente articolo all'allontanamento. Non sussiste tuttavia un diritto dell'alunno alla conversione della sanzione.

Art. 8 – Allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica

1. Il temporaneo allontanamento dello studente della scuola secondaria di primo grado dalle lezioni può essere disposto solo in caso di **gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori a quindici giorni.
2. Il provvedimento è adottato soltanto previa verifica della sussistenza di **elementi concreti e precisi**, da cui risulti l'effettiva commissione dell'infrazione da parte dello studente.
3. Costituiscono elementi rilevanti per la graduazione:

- la gravità oggettiva della condotta;

- l'intenzionalità;
- la reiterazione;
- il danno arrecato;
- la compromissione della sicurezza;
- il coinvolgimento di altri alunni come vittime;
- la situazione personale dello studente;
- eventuali aggravanti o attenuanti desunte dal comportamento complessivo dell'alunno, purché adeguatamente motivate.

4. Il provvedimento deve indicare:

- il numero dei giorni di allontanamento;
- la motivazione;
- le attività di approfondimento o di cittadinanza solidale connesse;
- le modalità di raccordo con la famiglia;
- le condizioni per il rientro.

5. In particolare:

- per l'allontanamento **fino a due giorni** sono deliberate attività di approfondimento presso la scuola (art. 6, punto 4);
- per l'allontanamento **da tre a quindici giorni** sono deliberate attività di cittadinanza solidale (art. 6, punto 5).

6. Il Consiglio di Istituto può disporre l'allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre il limite di quindici giorni quando ricorrano entrambe le condizioni seguenti:

- siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- la durata sia commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

7. Durante il periodo di allontanamento la scuola mantiene rapporti con lo studente e con la famiglia, al fine di favorire il recupero educativo e il reinserimento.

Ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'**Organo di Garanzia interno** entro **quindici giorni** dalla comunicazione della sanzione. L'Organo decide entro **dieci giorni**.
2. Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia interno, o per violazioni dello Statuto nell'applicazione del Regolamento, è ammesso reclamo al **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**, che decide previo parere dell'**Organo di Garanzia regionale**, secondo la disciplina vigente.
3. Resta salva la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.
4. La comunicazione del provvedimento disciplinare deve indicare:

- l'organo competente a decidere il ricorso;
- il termine per proporlo;
- le modalità di presentazione;
- la possibilità di produrre memorie e documenti.

Art. 9 – Allontanamento fino al termine dell'anno, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

1. Nelle fattispecie di cui all'art. 8, comma 6, il Consiglio di Istituto può deliberare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Ciò è possibile solo quando ricorrano tutte le condizioni seguenti:

- recidiva, atti di violenza grave o comunque atti connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;

- impossibilità di interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2. Nei casi meno gravi tra quelli indicati al comma 1, la sanzione è costituita dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
3. Tali provvedimenti sono adottati con motivazione particolarmente rigorosa. La motivazione deve dare conto:

- della sussistenza dei presupposti;
- della situazione personale dello studente;
- dell'insufficienza di misure meno afflittive.

4. Restano salve tutte le garanzie procedimentali.

Art. 10 – Sanzioni disciplinari durante gli esami

1. Il presente Regolamento si applica anche alle infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame della scuola secondaria di primo grado.
2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e si applicano anche ai candidati esterni .

Art. 11 – Norme generali in materia di allontanamento e tutela documentale

1. Il verbale del provvedimento disciplinare deve contenere una sintesi degli elementi raccolti, delle ragioni della decisione e della durata dell'eventuale allontanamento.
2. La notifica alla famiglia è effettuata dal Dirigente scolastico, o secondo le modalità organizzative dell'Istituto, con mezzi idonei a garantirne la conoscenza.
3. Nel periodo di allontanamento l'alunno è tenuto, con il supporto della famiglia, a mantenere il collegamento con la scuola per la continuità del percorso formativo.
4. Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dell'alunno nei limiti consentiti dalla normativa. Qualora i provvedimenti contengano dati riferiti ad altri

soggetti, devono essere rispettati i principi di necessità, pertinenza e minimizzazione, con oscuramento dei dati non indispensabili.

5. In caso di trasferimento dell'alunno, l'eventuale procedimento disciplinare già avviato prosegue fino alla sua conclusione secondo le regole generali del procedimento amministrativo, con le necessarie comunicazioni tra istituzioni scolastiche.
6. Quando l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 12 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le disposizioni della precedente Appendice 7 che prevedono:

- l'allontanamento dalle lezioni degli alunni della scuola primaria;
- la sospensione con obbligo di frequenza;
- la conversione delle sanzioni come diritto dell'alunno.

2. Ai procedimenti disciplinari avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni più favorevoli all'alunno, nel rispetto della normativa statale vigente.

Formula finale

Il presente Regolamento sostituisce integralmente la precedente versione dell'**Appendice 7 – Regolamento di disciplina**. Entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e la normativa vigente in materia di disciplina degli studenti, con particolare riferimento all'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 134/2025.

Il Dirigente Scolastico

Vittorio RUBERTO

Il presente documento è stato approvato, come da delibere riportate di seguito:

Collegio docenti:
Regolamenti allegati al PTOF - delibera n. 21 del verbale del 29/10/2026 prot. 5731 del 04/11/2026.

Consiglio di Istituto:
Regolamenti allegati al PTOF - delibera n. 29 del verbale n. 5 del 29/10/2026 prot. 5889 del 11/11/2026.